



*Decreto n.18 4 dicembre 2001 e ss.mm. recante "Regolamento della SchifiTombola"
(testo vigente)*

Il Ministro della Giustizia

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visti gli articoli 4, 5, 16 e 17 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni istitutivi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia", che ha istituito gli uffici dirigenziali generali del Dipartimento della organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

Visto l'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;

Ritenuta la necessità di procedere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.55, anche ai fini di un opportuno riadeguamento operativo in relazione alle sopravvenute innovazioni del quadro normativo, alla individuazione della disciplina regolamentare della pratica della **SchifiLotteria**, nel rispetto dei principi di invarianza di spesa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

Sentite le organizzazioni sindacali;

D E C R E T A

Art.1.

1. Gli SchifiPremi debbono essere selezionati nel patrimonio mobiliare e immobiliare dei Soci partecipanti con passione, discernimento e obiettività tra oggetti che presentino caratteristiche di impresentabilità, non esponibilità, ributtanza, pacchianeria etc.

2. Sono ammesse tutte le categorie merceologiche, tranne alimentari e abbigliamento usato.

Art.2.

Gli SchifiPremi vanno conferiti presso la sede del CAI, in orario di apertura (dalle h19 alle h20), entro e non oltre mercoledì 17 dicembre 2014.

Art.3.

Una Commissione incorruttibile e monda da conflitti di interessi di sorta, composta da Soci esperti ed estimatori del kitsch e del cattivo gusto, decide con giudizio insindacabile la selezione e l'ordine degli SchifiPremi.

Art.4.

1. Il ricavato della SchifiLotteria viene devoluto a fini solidali, proposti e prescelti in sede con discussione civile e democratica, o giù di lì.

Art.5.

1. L'estrazione degli SchifiPremi avrà luogo venerdì 19 dicembre 2014, nel corso della cena sociale della Sezione del Club Alpino Italiano di Ascoli Piceno, presso il Gazebo Orsini di Venarotta.

2. All'atto dell'estrazione degli SchifiPremi, i Soci partecipanti assumono l'obbligo morale di dichiarare a voce alta e stentorea il possesso dei biglietti regolarmente estratti.

3. E' ammessa la delazione di atti volti alla distruzione, all'alterazione o all'occultamento dei biglietti estratti.

Art.6.

1. Il Primo SchifiPremio della SchifiLotteria dovrà essere obbligatoriamente esposto in luogo ben visibile della residenza, dimora o domicilio del Socio Vincitore, per l'intero anno solare successivo.

2. Ogni tentativo di rimozione, di alterazione o di occultamento del Primo SchifiPremio è sanzionato con la Sfiga.

3. Decorso l'intero periodo di esposizione obbligatoria, il Primo SchifiPremio potrà essere rimosso, occultato, distrutto, regalato oppure nuovamente conferito a Monte Premi della nuova SchifiLotteria.

Art.7.

1. I Soci vincitori assumono l'obbligo di inviare a info@caiascoli.it, entro le 24h successive dalla vincita, una foto ben leggibile degli SchifiPremi, con gli Auguri di Buon Natale e la specificazione "SchifiLotteria" accompagnata dall'anno di edizione.

2. Le foto saranno pubblicate sul sito www.caiascoli.it.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 dicembre 2001

IL MINISTRO

Roberto CASTELLI

Il decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti il 27 dicembre 2001